



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.19/TFT del 15/12/2022

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 12/12/2022
ha adottato i seguenti:

MOTIVI

Fasc.125

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. G. Ciappa; Avv. N. Pomponio; Avv. V. Pecorella; Avv. L. Sequino.

Proc. 10756/4 pfi 22-23/PM/fb del 27.10.2022 (Campionato Under 19 Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la sig.ra **Concetta Raccuglia**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Fabio Fusco nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 - 2022: Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021, C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 e Real Frattaminore - C.S. Neapolis del 6.3.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Orlando Natella ed Antonio Bratami nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla società C.S. Neapolis in occasione quantomeno delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021-2022: Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021, C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 e Real Frattaminore - C.S. Neapolis del 6.3.2022;

il sig. **Orlando Natella**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della C.S. Neapolis: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Fabio Fusco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021 e Real Frattaminore - C.S. Neapolis del 6.3.2022; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalle gare Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021 e Real Frattaminore - C.S. Neapolis del 6.3.2022 valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della

stagione sportiva 2021- 2022, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis, pur non essendo tesserato per tale società;

il sig. **Antonio Bratomi**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della C.S. Neapolis: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Fabio Fusco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalla gara C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 - 2022, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis, pur non essendo tesserato per tale società;

il sig. **Fabio Fusco**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C. Neapolis: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C. Neapolis, alle gare Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021, C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 e Real Frattaminore - C.S. Neapolis del 6.3.2022, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021- 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **S.C. Neapolis** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Concetta Raccuglia, Orlando Natella, Antonio Bratomi e Fabio Fusco così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società S.C. Neapolis malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dai dirigenti accompagnatori Sigg.ri Antonio Bratomi e Orlando Natella con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig.ra Concetta Raccuglia per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Fabio Fusco cinque (5) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. ra Concetta Raccuglia, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Antonio Bratomi,, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Orlando Natella, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società S.C. Neapolis la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 400,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. S.C. Neapolis alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato,

pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicar per: il calciatore Fabio Fusco tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. ra Concetta Raccuglia, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Antonio Bratami, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Orlando Natella, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società S.C. Neapolis la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 12.12.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.126

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. G. Ciappa; Avv. N. Pomponio; Avv. V. Pecorella; Avv. L. Sequino. Proc. 10775/876 pfi21-22/PM/ps del 27.10.2022 (Campionato 2° Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Francesco Di Renzo**, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletik; a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletik, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Cristian Ionut Cocea e Diabi Aboubabar nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Atletik alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone I del Campionato di Seconda Categoria: il calciatore sig. Cristian Ionut Cocea alle gare ASD Atletico Paestum – ASD Atletik del 3.10.2021, ASD Atletik – ASD Ascea 2018 del 20.11.2021, ASD Atletik – ASD Novi Velia dell'11.12.2021, ASD Atletik–ASD Real San Nicola del 22.1.2022 ed ASD Atletik– ASD Cellarum 2012 del 26.2.2022, mentre il calciatore sig. Diabi Aboubabar alla gara ASD Ascea 2018 – ASD Atletik del 27.3.2022; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletik, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Francesco Alfieri nonché per aver consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Atletik in occasione quantomeno della gara ASD Atletik – ASD Ascea 2018 del 20.11.2021 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria;

sig. **Francesco Alfieri**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletik; a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Cristian Ionut Cocea, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD Atletik – ASD Ascea 2018 del 20.11.2021 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria; b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara ASD Atletik– ASD Ascea 2018 del 20.11.2021 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Atletik, pur non essendo tesserato per tale società;

sig. **Luca Immerso**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletik; violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Atletik nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Cristian Ionut Cocea, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone I del Campionato Seconda Categoria: ASD Atletico Paestum – ASD Atletik del 3.10.2021 ed ASD Atletik–ASD Cellarum 2012 del 26.2.2022; nonché per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Diabi Aboubabar, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD Ascea 2018 – ASD Atletik del 27.3.2022, valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria;

sig. **Ubaldo Mangone**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletik: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Cristian Ionut Cocea, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD Atletik – ASD Real San Nicola del 22.1.2022 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria;

sig. **Cristian Ionut Cocea**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletik: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Atletik, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone I del Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: ASD Atletico Paestum – ASD Atletik del 3.10.2021, ASD Atletik– ASD Ascea 2018 del 20.11.2021, ASD Atletik – ASD Novi Velia dell'11.12.2021, ASD Atletik – ASD Real San Nicola del 22.1.2022 ed ASD Atletik – ASD Cellarum 2012 del 26.2.2022;

sig. **Diabi Aboubabar**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletik: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik alla gara ASD Ascea 2018 – ASD Atletik del 27.3.2022 valevole per girone I del Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

La società **A.S.D. Atletik** a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Francesco Di Rienzo, Francesco Alfieri, Ubaldo Mangone, Luca Immerso, Cocea Cristian Ionut e Aboubabar Diabi così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società **A.S.D. Atletik** malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dai dirigenti accompagnatori e calciatori Sigg.ri Francesco Alfieri, Luca Immerso e Ubaldo Mangone con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in essa erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Francesco Di Renzo per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Cristian Ionut Cocea sette (7) giornate di squalifica; il calciatore Diabi Aboubabar tre (3) giornate di squalifica; per il Vice Presidente Sig. Francesco Di Renzo, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Francesco Alfieri, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il calciatore che ha firmato Sig. Luca Immerso, cinque (5) giornate di squalifica; per il calciatore che ha firmato la distinta Sig. Ubaldo Mangone, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Atletik la penalizzazione di punti sei (6) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 550,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.S.D. Atletik alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori erano stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave documento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Altresì non può avere rilievo esimente, come pur prospettano i deferiti, la mera richiesta di tesseramento trasmessa dalla società prima della gara, poiché il tesseramento non si era comunque perfezionato, così come previsto dall'art. 40 quater delle N.O.I.F. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Cristian Ionut Cocea cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Diabi Aboubabar due (2) giornate di squalifica; per il Vice Presidente Sig. Francesco Di Renzo, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Francesco Alfieri, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il calciatore che ha firmato la distinta Sig. Luca Immerso, quattro (4) giornate di squalifica; per il calciatore che ha firmato la distinta Sig. Ubaldo Mangone, due (2) giornate di squalifica; per la società A.S.D. Atletik la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 250,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 12.12.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.127

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. G. Ciappa; Avv. N. Pomponio; Avv. V. Pecorella; Avv. L. Sequino.

Proc. 10895/886 pfi 21-22/PM/rn del 28.10.2022 (Campionato Under 15 Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Antonio Fumarolo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Vincenzo Castaldo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016, alla gara ASD Arpino Soccer Academy 2016 – ASD Sant'Aniello Gragnano del 27.2.2022 valevole per campionato Regionale Under 15, nonché per avere consentito, e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

il sig. **Stefano Dell'Aversana**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Arpino Soccer Academy 2016 - ASD Sant'Aniello Gragnano del 27.2.2022 valevole per campionato Regionale Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Vincenzo Castaldo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. **Vincenzo Castaldo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016, alla gara ASD Arpino Soccer Academy 2016 - ASD Sant'Aniello Gragnano del 27.2.2022 valevole per campionato Regionale Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Fumarolo, Stefano Dell'Aversana e Vincenzo Castaldo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016 malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Stefano Dell'Aversana, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Antonio Fumarolo per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Vincenzo Castaldo tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Antonio Fumarolo, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Stefano Dell'Aversana, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Vincenzo Castaldo due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Antonio Fumarolo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Stefano Dell'Aversana, la sanzione di mesi

due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 12.12.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.123

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. G. Ciappa; Avv. N. Pomponio; Avv. V. Pecorella; Avv. L. Sequino.

Proc. 10705/1 pfi22-23/PM/fb del 27.10.2022 (Campionato 1° Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Il sig. **Rocco Cirino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Città di Montoro: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Città di Montoro, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Mario Faggiano, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società U.S.D. Città di Montoro alla gara Cicciano – Città di Montoro del 5.2.2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

il sig. **Silvestro Giaquinto**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S.D. Città di Montoro: violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Cicciano – Città di Montoro del 5.2.2022 valevole per il Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021-2022, sotto scritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società U.S.D. Città di Montoro nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Mario Faggiano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso

il sig. **Mario Faggiano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Città di Montoro: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società U.S.D. Città di Montoro alla gara Cicciano – Città di Montoro del 5.2.2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **U.S.D. Città di Montoro** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Rocco Cirino, Silvestro Giaquinto e Mario Faggiano così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società U.S.D. Città di Montoro malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Silvestro Giaquinto, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Rocco Cirino per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, presenti tramite il proprio

rappresentante, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mario Faggiano tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Rocco Cirino, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Silvestro Giaquinto, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società U.S.D. Città di Montoro la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. U.S.D. Città di Montoro alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Mario Faggiano due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Rocco Cirino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Silvestro Giaquinto, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società U.S.D. Città di Montoro la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito

Così deciso in Napoli, in data 12.12.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, lì 15 Dicembre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**